

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 febbraio 2020, n. 54

**Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA).**

**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria (BT), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "*riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche*".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
  - 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
  - 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).”

Successivamente, la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all'art. 7 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che:

“

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”

\*\*\*

Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche

*residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 1 la *“Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”*, quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”*.

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS. LL. regionali debbano trasmettere lo schema di programmazione aziendale, soggetto a revisione triennale, al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), pertanto, all’attualità, alla scrivente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, che esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante e lo trasmette al Direttore Generale della ASL, il quale, con atto deliberativo, adotta il fabbisogno aziendale.

Con nota prot. n. 0108643/2019 ad oggetto *“LR 9/2017. Richiesta verifica di compatibilità per Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica*, trasmessa con PEC del 04/12/2019, integrata con nota prot. n. 0109038/2019 ad oggetto *“Richiesta verifica di compatibilità per CRAP Coop. Questa Città – ERRATA CORRIGE”*, trasmessa con PEC del 05/12/2019, il Dirigente del Settore 1 Sviluppo Economico SUAP del Comune di Andria (BT) ha trasmesso a questa Sezione la richiesta di verifica di compatibilità per n. 1 CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) da ubicare alla Via Togliatti n. 433, allegandovi:

- modello Autreal2 di istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società Coop. Sociale *“Questa Città”* di Gravina di Puglia (BA) al Comune di Andria (BT);
- progetto con relative planimetrie firmate dal tecnico abilitato e dal legale rappresentante;
- copia della concessione edilizia del Comune di Andria prot. n. 35 Pratica n. 58/95;
- copia del contratto preliminare di locazione immobile.

Con nota prot. n. A00\_183/492 del 14/01/2020 ad oggetto *“Fabbisogno delle strutture riabilitative psichiatriche ex R.R. n. 3/2006. Invito trasmissione schema di programmazione aziendale aggiornato. Richiesta parere ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) nel Comune di Andria (BT).”*, trasmessa al Direttore Generale della ASL BT e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia, al Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM) ASL BT, al Direttore Amministrativo ASL BT, al Dirigente Amministrativo ASL BT, al Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Affari Generali ASL BT, al Sindaco del Comune di Andria, al Dirigente dello Sviluppo Economico SUAP del Comune di Andria ed al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale *“Questa Città”* di Gravina in Puglia (BA), questa Sezione ha invitato il Direttore Generale della ASL BT, tra l’altro, *“a trasmettere alla scrivente Sezione lo schema aggiornato di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006 (...) e,*

*“considerato che:*

- *il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura CRAP (3 p.l. ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL BT (dati ISTAT 01/01/2019 – 390.011 abitanti), è di n. 117 posti letto;*
- *risultano nell’ambito della ASL BT n. 3 CRAP private accreditate, n. 1 CRAP a gestione pubblica e n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014) per complessivi n. 62 posti letto;*
- *pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito della ASL BT per la tipologia di struttura CRAP, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 55 posti letto;*

- *successivamente alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013, e prima del bimestre in cui è pervenuta l'istanza di cui trattasi, ossia nell'arco temporale dal 08/11/2019 – 07/01/2020, non sono pervenute istanze di verifica di compatibilità relative alla ASL BT ed alla predetta tipologia di struttura;*
- *nell'arco temporale del bimestre 08/11/2019 – 07/01/2020 è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Andria con la citata nota prot. n. 0108643/2019 del 04/12/2019, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP inoltrata dalla Società Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA);*

*nelle more della trasmissione alla scrivente dello schema di programmazione aziendale delle strutture di riabilitazione psichiatrica relativo al triennio 2019-2021; (...)",*

*ha invitato il Direttore Generale della ASL BT "ad esprimere un parere motivato in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria (BT) per n.1 CRAP, in relazione all'allocazione delle CRAP già autorizzate all'esercizio nel territorio o per le quali sia già stato espresso dalla Regione parere favorevole di compatibilità per la realizzazione, alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013."*

Con nota prot. n. 6371 del 29/01/2020 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto "riscontro Vs. nota con prot. A00\_183/492 del 14 gennaio 2020 avente ad oggetto Fabbisogno delle strutture riabilitative psichiatriche ex R.R. 3/2006.", il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL BT hanno comunicato alla scrivente quanto segue:

*"In ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria (BT) alla Regione Puglia per n° 1 CRAP, allo schema aggiornato di programmazione aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche relativo al triennio 2019-2021, a riscontro della nota citata in oggetto, si comunica che, attualmente, a questa ASL, non risulta esserci alcuna CRAP già autorizzata all'esercizio nel territorio o per la quale sia stato già espresso dalla Regione Puglia parere favorevole di compatibilità per la realizzazione. La distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in CRAP risulta come di seguito rappresentata:*

- *N° 42 utenti assistiti presso le CRAP di Barletta, Trinitapoli e Spinazzola, tutte accreditate con N° 14 p.l.;*
- *N° 14 utenti assistiti presso la CRAP di Minervino a gestione diretta ASL BT;*
- *N° 10 utenti assistiti presso la CRAP dedicata ai pazienti autori di reato di Barletta.*

*Infine si comunica che il DSM non ha in programma l'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche ovvero l'attivazione di CRAP a gestione diretta.*

*Sulla base della popolazione della Provincia BT, consistente in 390.011 abitanti (dati ISTAT 01/01/2019), il R.R. n° 3/2006 prevede un standard di fabbisogno pari a n° 3 p.l. ogni 10.000 abitanti, quindi per complessivi n° 117 posti letto. Rapportando i dati succitati allo standard previsto nel R.R. n° 3/2006 per le CRAP, si evince come la ASL BT si ritrovi in una condizione "virtuosa", avendo ancora disponibilità per n° 51 p.l. in CRAP, poiché nelle politiche operative di questa Direzione di Dipartimento si è cercato di allineare il dato normativo con quello relativo ai bisogni reali espressi dalle UU.OO. afferenti al DSM. Tale equilibrio negli ultimi anni è stato mantenuto, ricorrendo in via temporanea ad inserimenti in CRAP extra-ASL (si veda a tal proposito nota prot. 23143 del 01.04.2019 sulla Determinazione del fabbisogno, in cui si evidenziava la necessità dell'ampliamento del fabbisogno). Quest'ultimo dato è da ritenersi in crescita e pertanto sarebbe necessario che questa ASL –DSM si doti di strutture sufficienti a rispondere a bisogni di residenzialità specifici oramai assodati ed emergenti. Nello specifico, in riferimento alla verifica di compatibilità per la realizzazione di N. 1 CRAP sul territorio di Andria, **si esprime parere favorevole** considerando che:*

- *la lista di attesa per inserimento in CRAP ad oggi prevede n. 9 utenti;*
- *gli inserimenti in CRAP extra-ASL risultano essere pari a n. 13 utenti, inseriti con carattere di urgenza, in quanto non vi era disponibilità nella rete CRAP Dipartimentale;*
- *La realizzazione di un'ulteriore CRAP permetterebbe il rientro sul territorio ASL dei pazienti extra-ASL;*

- *Il Comune di Andria risulta sprovvisto di questa tipologia di struttura riabilitativa psichiatrica, pur essendo la città della provincia BT con la maggiore popolazione e con alto numero di cittadini utenti assistiti nelle diverse CRAP, anche extra ASL.”.*

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (BT) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)"* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (BT) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433, con la precisazione che:
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;
  - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
  - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.);
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA);
  - al Direttore Generale dell'ASL BT;
  - al Direttore del DSM ASL BT;
  - al Sindaco del Comune di Andria (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)